

FINALITA'

La Legge di Bilancio 2020, a decorrere dall'anno 2020, ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale "Impresa 4.0", finalizzati all'acquisizione di beni strumentali, in particolare la nuova disciplina ha sostituito il super e iperammortamento con un credito d'imposta modulato in funzione del tipo di beni, riservandosi di ritornare a trattare l'argomento nel momento in cui usciranno approfondimenti e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e del MISE.

BENEFICIARI

Possono accedere alle nuove misure tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La norma **esclude** esplicitamente dall'agevolazione le seguenti imprese:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;
- le imprese in qualsiasi altra procedura concorsuale prevista dal R.D.n.267 del 16 marzo 1942, dal "Codice della crisi d'impresa" di cui al D.Lgs.n.14 del 12 gennaio 2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, del D.Lgs.n.231 dell'8 giugno 2001.

La possibilità di usufruire della nuova agevolazione in esame è, però, **subordinata** alla condizione che l'impresa rispetti le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sia in regola con il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L'agevolazione in esame riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati:

1. a decorrere **dall'1 gennaio 2020** e fino al **31 dicembre 2020**;
2. ovvero entro il **30 giugno 2021** a condizione che:
 - entro la data del **31 dicembre 2020** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore;
 - e che entro il **31 dicembre 2020** sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti investimenti riguardanti:

1. i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore di cui all'art.164, comma 1, del TUIR5;
2. i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 19886 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
3. i fabbricati e le costruzioni;
4. i beni elencati nell'allegato 3 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
5. i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

La Legge di Bilancio 2020 ha sostanzialmente modificato il meccanismo di determinazione dell'agevolazione sostituendo la maggiorazione del costo del bene oggetto dell'investimento agevolato con un credito d'imposta differenziato a seconda della tipologia dei beni, mentre ha reso uniche le norme applicative.

a) Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa

Per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, **diversi da quelli di cui agli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017**, viene ora riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **6% del costo**, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, entro il **limite massimo** di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro** (si veda Tabella n.1).

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, deve essere assunto il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Tabella n. 1

Ammontare degli investimenti diversi da quelli di cui agli allegati A e B	Credito d'imposta	Modalità di utilizzazione del credito
fino a 2 milioni di euro	6%	5 quote annuali di pari importo
oltre i 2 milioni di euro	Nessun credito	0

N.B. solamente questa agevolazione spetta anche agli esercenti arti e professioni.

b) Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa di cui all'allegato A, Legge di Bilancio 2017

Per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, **aventi le caratteristiche tecnologiche** richieste per essere compresi nella categoria dei beni **"Impresa 4.0"**, di cui **all'allegato A** della Legge di Bilancio 2017, è ora riconosciuto un **credito d'imposta** nelle seguenti misure:

Ammontare degli investimenti di cui all'Allegato A	Credito d'imposta	Modalità di utilizzazione del credito
Da 0 e fino a 2,5 milioni di euro	40%	5 quote annuali di pari importo
da 2,5 milioni a 10 milioni di euro	20%	
oltre i 10 milioni di euro	Nessun credito	0

Si ricorda che i beni devono essere **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, deve essere assunto il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

c) Investimenti in beni immateriali nuovi di cui all'allegato B, Legge di Bilancio 2017

Per gli investimenti aventi per oggetto **beni immateriali nuovi**, di cui **all'allegato B** della Legge di Bilancio 2017 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing), è riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **euro 700.000**:

Ammontare degli investimenti di cui all'Allegato B	Credito d'imposta	Modalità di utilizzazione del credito
fino a 700.000 euro	15%	3 quote annuali di pari importo
oltre 700.000 euro	Nessun credito	0

Anche in questo caso i beni devono essere **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. E' possibile fruire dell'agevolazione anche senza aver fruito dell'iperammortamento su un bene materiale di cui all'Allegato A, pertanto non risulta più il vincolo che legava le due misure, di conseguenza l'acquisto di un bene immateriale "stand alone" generi per se stesso il credito d'imposta (da confermare da parte dell'Agenzia delle entrate).

MODALITÀ DI FRUIZIONE E TEMPISTICHE

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 in:

- 5 quote annuali di pari importo;
- 3 quote annuali di pari importo, per gli investimenti in beni immateriali di cui all'allegato B.

L'utilizzo del credito decorre:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; **oppure**
- dall'anno seguente a quello in cui avviene l'interconnessione (per i beni di cui agli allegati A e B), nel caso in cui quest'ultima avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione.

La norma precisa che, qualora l'interconnessione dei beni, di cui all'allegato A, avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante riconosciuta per i beni di cui al precedente punto a) Tabella n.1 (di conseguenza, nella misura del 6%).

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **non si applicano** le seguenti limitazioni:

- il limite annuale dei crediti d'imposta, attualmente fissato a 250.000 euro;
- il limite di compensazione annuale "orizzontale" nel modello F24, pari a 700.000 euro;
- il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per un ammontare superiore a euro 1.500 e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Il credito di imposta:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF);
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRAP;
- non rileva nei rapporti che riguardano la determinazione della deducibilità degli interessi passivi, per i soggetti IRPEF;
- non rileva nei rapporti che riguardano la determinazione della deducibilità delle spese generali, per tutti i soggetti che applicano le norme del TUIR per la determinazione del reddito d'impresa;
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neppure all'interno del consolidato fiscale.

Il credito, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette ed IRAP; non porti al superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Per quanto riguarda gli adempimenti documentali, la disposizione normativa richiede la conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A questo fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla normativa agevolativa (si consiglia, agli acquirenti dei beni agevolati, di inviare al fornitore, ad esempio, una comunicazione scritta nella quale si richiede espressamente di riportare sulla fattura elettronica e sul DDT il riferimento alla disposizione agevolativa, la dicitura potrebbe essere la seguente "Bene agevolabile ai sensi dell'art.1, comma 185, della Legge n.160/2019"; E' necessario, inoltre, che venga indicato anche sull'ordine/sul contratto di acquisto, ecc.

Art. 1, commi da 184 a 197

Legge di Bilancio 2020

In relazione agli investimenti in beni di cui agli allegati A e B è necessario predisporre una perizia tecnica semplice (vale a dire non giurata), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel caso di beni di costo unitario di acquisto non superiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da un'autocertificazione del legale rappresentante.

Ai fini, meramente statistici, i soggetti beneficiari delle agevolazioni, infine, devono inviare al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione il cui contenuto, modalità e termini di invio dovranno essere definiti da un apposito Decreto direttoriale (la cui pubblicazione deve avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame).